

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA
MARINA PROTETTA «REGNO DI NETTUNO» (EX ARTICOLO 28,
COMMA 5, LEGGE 31 DICEMBRE 1982, N. 979)

Art. 23.

Disciplina dell'attivit  di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non   consentito il ripopolamento attivo.
2. Nelle zone A e B n.t. non sono consentite le attivita' di pesca professionale e l'acquacoltura.
3. Nelle zone B e C non sono consentite la pesca professionale con fonti luminose e la pesca a strascico.
4. Nelle zone B, C e D sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'acquacoltura e la mitilicoltura, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, riservate alle sole concessioni esistenti all'entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attivita' consentite.
5. Nelle zone B   consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca artigianale, con i seguenti attrezzi e modalita', in alternativa fra loro:
 - a. reti da posta, di lunghezza massima di 1.500 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 30 millimetri, calata perpendicolarmente alla linea di costa e segnalata come previsto dalla normativa vigente;
 - b. palangari, fissi e derivanti, a non piu' di 500 ami;
 - c. nasse, come previsto dalla normativa vigente;
 - d. con lenza e canna, da terra e da unita' navale.
6. Nelle zone C   consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca artigianale, con i seguenti attrezzi e modalita', in alternativa fra loro:
 - a. reti da posta, di lunghezza massima di 1.500 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 30 millimetri, calata perpendicolarmente alla linea di costa e segnalata come previsto dalla normativa vigente;
 - b. palangari, fissi e derivanti, a non piu' di 500 ami;
 - c. nasse, come previsto dalla normativa vigente;
 - d. lampara e fiocina a mano, da imbarcazione;
 - e. ferrettara, di lunghezza massima di 1.000 metri, calata ad una distanza dalla costa non inferiore a 150 metri, con apertura di maglia non superiore a 100 millimetri.
 - f. piccola rete a circuizione, senza chiusura e senza l'uso di

fonti luminose.

7. Nella zona D non e' consentita la pesca professionale con ferrettara e altre reti derivanti, per le specifiche finalita' di tutela dei mammiferi marini.

8. Nella zona D e' consentita la pesca professionale con i seguenti attrezzi e modalita', in alternativa fra loro:

a. reti da posta, di lunghezza massima di 2.500 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 30 millimetri, calata perpendicolarmente alla linea di costa e segnalata come previsto dalla normativa vigente;

b. palangari, fissi e derivanti, a non piu' di 1.500 ami;

c. nasse, come previsto dalla normativa vigente;

d. pesca a circuizione, esercitata con rete di tipo cianciolo e lampara;

e. pesca a strascico, previa autorizzazione dell'ente gestore.

9. Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, le reti devono essere calate non prima di 3 ore dal tramonto e salpate non oltre 3 ore dopo l'alba del giorno successivo.

10. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unita' da pesca e' consentito esclusivamente nell'esercizio delle attivita' di prelievo.

11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale nell'area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare richiesta presso l'ente gestore entro il 28 febbraio di ogni anno, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.

12. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalita' di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:

a. caratteristiche e quantita' degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unita' da pesca;

b. calendario delle attivita' di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attivita';

c. misure minime di cattura delle specie aliutiche commerciali e non;

d. misure di tutela in riferimento alle seguenti specie:

(i) Cernia (*Epinephelus* sp.);

(ii) Cernia di fondale (*Polyprion americanus*);

(iii) Nacchera (*Pinna nobilis*);

(iv) Corvina (*Sciaena umbra*);

(v) Ombrina (*Umbrina cirrosa*);

(vi) Aragosta rossa (*Palinurus elephas*);

- (vii) Astice (*Homarus gammarus*);
- (viii) Cicala (*Scyllarus arctus*);
- (ix) Magnosa (*Scyllarides latus*).

13. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca professionale le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta (decreto ministeriale 10 aprile 2008, n. 88).

Art. 24.

Disciplina dell'attività di pesca turismo

1. Nelle zone A e B n.t. non è consentita l'attività di pescaturismo.

2. Nelle zone B, C e D sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.

3. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

4. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.

6. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pescaturismo le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.